



COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO

Provincia di Campobasso

Tel 0874 76204

Fax 0874 76725

Casella PEC comune.torelladelsanniocb@legalmail.it

86028 Torella del Sannio - Via S. Giovanni n° 10 - Codice Fiscale 800 00 130 700 - P.IVA 002 2533 070 3

REGOLAMENTO PER L'USO DA PARTE DI TERZI DEI BENI COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19/02/2014

SEZ. I
PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

I beni immobili facenti parte del patrimonio del Comune di Torella del Sannio possono essere concessi in uso a privati, enti o associazioni, quando detto uso non sia in contrasto con la funzione sociale del bene pregiudicandone la pubblica destinazione.

ARTICOLO 2

Sono ricompresi nel patrimonio comunale i seguenti beni:

1. SALA CONVEGNI – VIA S. PERTINI
2. PALESTRA - VIA S. PERTINI
3. PALESTRA - VIA ROMA
4. AREA DI SOSTA – COLLE MUTO
5. PANCHE E TAVOLI

Le elencazioni sopra riportate hanno carattere solo esemplificativo comprendendo i beni che costituiscono frequentemente, o possono costituire per natura, oggetto di concessione in uso, di locazione, o di comodato.

ARTICOLO 3

E' escluso dal campo di applicazione del presente regolamento, in quanto soggetto a specifica disciplina, il centro sportivo.

ARTICOLO 4

La richiesta di concessione in uso o di comodato dovrà essere presentata agli uffici comunali almeno 3 giorni prima dell'utilizzo.

Essa deve contenere:

- a. nome del richiedente, indirizzo e recapito telefonico; per enti e associazioni gli stessi dati dovranno essere comunicati anche per il responsabile e/o l'organizzatore;
- b. tipo di attività che sarà esercitata o destinazione che si intende dare al bene, periodo, giorno/i, ore per cui si richiede;
- c. impegno ad osservare ed a far osservare tutte le condizioni le modalità fissate dall'Amministrazione.

ARTICOLO 5

Il canone per la concessione in uso o per il comodato è determinato tenendo conto del valore di mercato del bene e delle eventuali spese di esercizio a carico del Comune (riscaldamento, illuminazione, acqua, eventuale smaltimento rifiuti).

ARTICOLO 6

La Giunta determina in via generale, all'inizio di ciascun anno, la tariffa o il canone di concessione.

ARTICOLO 7

L'utilizzo gratuito dei beni può essere concesso, con le modalità indicate nel vigente Regolamento Comunale, esclusivamente per scopi sociali o di utilità collettiva.

SEZIONE II GESTIONE DEL BENE

ARTICOLO 8

Il Concessionario è tenuto:

ad utilizzare il bene per le sole attività o manifestazioni per cui è concesso;

- a. a non cedere ad altri l'uso e l'utilizzo del bene durante il periodo di concessione;
- b. ad acquisire dalle competenti autorità ogni autorizzazione, concessione o licenza relative all'utilizzo del bene stesso;
- c. a tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità per quanto possa accadere nell'impianto ricevuto in concessione a persone e cose per tutta la durata o a causa dell'utilizzo del bene stesso;
- d. a vigilare in forma continuativa per la tutela di quanto contenuto nel bene o introdotto nei locali o nelle aree, sia che si tratti di cose o beni di proprietà del concedente che del concessionario;
- e. a far rispettare il divieto di fumare ove stabilito dal Comune;
- f. a risarcire al Comune eventuali danni arrecati al bene durante il periodo della concessione;
- g. ad osservare tutte le disposizioni che durante il periodo della concessione vengono impartite dal Comune ed a consentire tutte le verifiche necessarie;

- h. a restituire il bene ricevuto in concessione nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato provvedendo alla pulizia dello stesso al termine dell'utilizzo;
- i. a corrispondere il canone di concessione entro i termini fissati dall'Amministrazione;
- j. ad assumere a proprio carico spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti dall'atto di concessione, nessuna esclusa od eccettuata.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di stabilire e di imporre agli utilizzatori ogni altra prescrizione che si renda di volta in volta necessaria al fine di assicurare l'integrità delle strutture, la salubrità dell'ambiente nonché il regolare e composto svolgimento di tutte le iniziative.

ARTICOLO 9

La concessione ha carattere precario e può essere revocata dal Comune per giustificati motivi senza preavviso e senza risarcimento danni alla parte concessionaria. L'inosservanza di una sola delle condizioni di cui all'art. 8 determina immediata decadenza della concessione.

Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento sarà necessario concordare preventivamente tra l'Amministrazione Comunale di Torella del Sannio e il concessionario gli obblighi e i comportamenti da assumere di volta in volta.

ARTICOLO 10

Per le domande di concessione in uso di beni, il Responsabile del servizio cui è affidata la gestione del bene provvede direttamente al rilascio della concessione, previo esame della sussistenza di tutti i requisiti e le condizioni per il rilascio. In caso di più richieste è data la precedenza a quella pervenuta prima al protocollo comunale, salvo il caso di richieste sostenute da particolari finalità sociali.

ARTICOLO 11

Il Comune può negare la concessione in uso quando possa risultare compromessa la pubblica destinazione del bene o per fini di pubblico interesse. In caso di diniego il provvedimento motivato è comunicato agli interessati ai sensi dell'art. 3 della L.241/92.

ARTICOLO 12

~~Il diritto d'uso del locale palestra di Via S. Pertini e della Sala Convegni risulta formalizzato, a titolo gratuito, in favore dell'Istituto Comprensivo di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado - Codice fiscale 92040790708 con sede in Castropignano (CB).~~

L'eventuale concessione in uso della palestra comunale e/o della Sala Convegni di Via S. Pertini può essere data solo per motivi istituzionali o sociali; i cittadini, ove intendano utilizzare detti locali, per gli anzidetti motivi, dovranno avanzare formale istanza all'Ente comunale.

ARTICOLO 13

Il canone di concessione dovrà essere versato prima dell'effettivo utilizzo del bene.

In caso di risoluzione del rapporto per inadempimento del richiedente, il 50% della somma versata sarà trattenuta a titolo di penale, fatto salvo il diritto di risarcimento del maggior danno.